



FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

Coordinamento Territoriale Oristano



sito internet: www.flpagenziemef.it

e-mail: oristano@flpagenziemef.it; emanuele.gentile@agenziaentrate.it;
sardegna@flpagenziemef.it

Oristano, 25 maggio 2016

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori della DP di Oristano

La FLP non firma il (dis)accordo sull'orario di lavoro della DP di Oristano

A distanza di 2 anni dall'ultimo accordo sull'orario di lavoro ed in conseguenza della necessità di renderlo omogeneo a seguito dell'incorporazione dell'UPT, si poteva e doveva cogliere l'occasione di rimediare a molte lacune ed incongruenze presenti in quell'accordo firmato da 2 soli sindacati. Invece questo non è accaduto ed un'altra occasione è stata sprecata.

Il principale rammarico è che è stata accolta la nostra richiesta di rivedere, e rendere comprensibile, tutta la parte riguardante gli orari di apertura al pubblico e di servizio, prevedendo come termine ultimo le ore 13, precedentemente fissato alle **13:30**. La direzione, non solo ha concordato con la necessità di rivedere quella parte del precedente accordo, ma si è spinta oltre, stabilendo come termine ultimo la coincidenza con l'orario di chiusura e cioè le 12:30.

Inoltre, alla nostra richiesta di regolamentare la "pausa caffè" non conteggiandola nel monte ore annuale dei permessi brevi, così come fatto nella stragrande maggioranza delle DP, il direttore ha risposto che a breve interverrà con propria comunicazione di servizio, così da rendere definitiva questa che sino ad ora è solo una prassi. Regolamentazione che da un lato tutela i lavoratori non costringendoli ad intaccare le 36 ore a disposizione, mentre dall'altro codifica in modo definitivo una prassi che è sempre stata regolamentata in modo **ufficioso** dal buon cuore del direttore di turno, il quale poteva, **legittimamente**, decidere diversamente, costringendo, in questo modo, a non superare il limite annuale (36 ore) dei permessi brevi.

Questa coraggiosa ed apprezzabile apertura, però, non poteva bilanciare le parti peggiorative che, invece, sono state concordate, anche questa volta, con sole 2 sigle sindacali!

Ecco le nostre ragioni del NO.

Due punti sulla flessibilità in entrata sono stati modificati in modo profondamente iniquo con intento che appare "punitivo" nei confronti degli addetti ai servizi di front-office.

- **3.2** La fascia di flessibilità in entrata è di un'ora. Al fine di garantire la regolare apertura degli sportelli al pubblico ed il ricevimento dell'utenza negli orari previsti per il personale adibito agli sportelli front-office la flessibilità massima arriva fino a 10 minuti prima dell'orario di apertura al pubblico.
- **3.3** Sono previste due differenti fasce di flessibilità in entrata - una dalle 7.30 alle 8.30 e l'altra dalle 8.00 alle 9.00 - e il lavoratore dovrà optare per una delle due, salvo i casi di personale addetto ai servizi front-office.

Alla nostra esplicita domanda rivolta al direttore, circa le **eventuali conseguenze derivanti dall'entrare in ufficio alle 7:51 (front-office UTP) oppure 8:21 e 14:51 (front-office territoriale)**, la risposta è stata: la prima volta passa... la seconda volta passa... alla terza si prenderanno i **PROVVEDIMENTI DEL CASO**.



Pensiamo e siamo convinti di essere nel giusto e che aver apportato queste modifiche non abbia altro scopo che penalizzare chi sta dando prova di grande senso di responsabilità non rifiutandosi di svolgere una delle attività più delicate e qualificanti. Attività che non coinvolge tutti gli operatori dell'UT e dell'UPT, spesso ingiustificatamente.

In questo modo vengono limitati i diritti di una parte di lavoratori e di lavoratrici e di certo le oo.ss firmatarie **non hanno tutelato** tutti i dipendenti della DP.

Oltretutto, in questo modo, si è creata la premessa per una situazione paradossale. Lavoratrici e lavoratori sono obbligate/i ad essere presenti 10 minuti prima, mentre chi deve coordinare la loro attività, anche solo per assicurare la copertura di tutti i servizi erogati, potrà tranquillamente continuare ad entrare dopo le 8:20 o le 14:50... .

Su questo punto siamo convinti di essere nel giusto e chiediamo alle lavoratrici ed ai lavoratori dei 2 front-office se, invece, hanno ragione i firmatari.

Da un lato, i firmatari dell'accordo decidono di limitare il diritto di una parte importante delle lavoratrici e dei lavoratori dell'UPT e dell'UT, dall'altro, bontà loro, autorizzano a contravvenire al disposto dell'art. 8 del D.Lgs n. 66 dell'08/04/2003, dell'art. 2113, 1° comma, del codice civile e degli art. 33 comma 5 e 40 del CCNL, laddove prevedono che l'effettuazione della **pausa pranzo** deve considerarsi **un obbligo per il datore di lavoro**, nonché un **diritto indisponibile** posto a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e, di conseguenza, **non rinunciabile dallo stesso**.

Infatti, il punto **4.4 prevede che:** *Nei giorni con profilo orario di 6 ore, è previsto un arco temporale non superiore ad 1 ora, nel quale il dipendente, dopo aver lavorato per 6 ore, **può effettuare senza pausa**, recuperi per ritardi e/o permessi, oppure straordinario, previa in quest'ultimo caso l'autorizzazione del Capo Ufficio.*

Sulla legittimità di quest'ultimo punto (**straordinario**) nutriamo seri dubbi. Dubbi che condivide la stessa dirigenza, tant'è che ha preannunciato la volontà di richiedere un conforto alla Direzione Regionale.

**Il Coordinamento Territoriale Oristano
FLP Ecofin/Agenzie Fiscali**